



# COMUNE DI VESPOLATE

PROVINCIA DI NOVARA

## ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

**N. 7 DEL 07/05/2021**

**OGGETTO:MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SUL LARGO MATTEOTTI  
PER EFFETTUARE LAVORI DI FRESATURA E SCAVO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che, verranno effettuati i lavori in oggetto al fine di predisporre l'allaccio elettrico nell'area mercatale in loco;

CONSIDERATO che i lavori in argomento sono stati affidati alla ditta De Giuliani s.r.l. avente sede legale in Borgomanero (NO) - Via Marconi 56 - P. IVA e C.F. 00540290038;

RITENUTO, quindi, dover procedere ad istituire i divieti di sosta su alcune strade, apponendo adeguata segnaletica indicante gli orari d'efficacia dei divieti;

VISTI gli artt. 7, 157, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ORDINA

DI VIETARE la sosta, per i motivi in premessa, in Largo Matteotti, dalle ore 07:00 del giorno 12 maggio 2021 sino a 22 maggio e comunque sino termine lavori;

DI VIETARE saltuariamente l'accesso in Largo Matteotti per esigenze indifferibili riconducibili ai lavori in oggetto;

DI CONSENTIRE per il medesimo periodo di attività nel Largo Matteotti, la sosta in Corso Cavour senza limiti temporali dal civico n. 7 al n. 57;

## DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune;

Di inviare la presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Vespolate;

## DEMANDA

All'Ufficio LL.PP di disporre la collocazione e la manutenzione della idonea segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;

L'adozione di ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta, le cui conseguenze, di qualsiasi natura, resterebbero a carico della ditta De Giuliani s.r.l. di Novara, in sede civile e penale e rispettate le seguenti prescrizioni:

1. In caso di necessità della ditta esecutrice dei lavori diverse da quelle di cui alla presente ordinanza, dovrà essere inoltrata specifica richiesta all'Amministrazione Comunale;
2. Dovranno essere in ogni caso garantiti i diritti di terzi;
3. Sarà garantito sempre il transito pedonale ed adottata ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta;

Al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

Sono esclusi da tale divieto i veicoli delle Forze di Polizia, i veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale e i mezzi di pronto intervento e soccorso.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente ordinanza e autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a garanzia della sicurezza pubblica.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Vice Commissario Dott. Pier Giovanni Cavalotto

